



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 20 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Zampieri Michele (lic. conc./cond. n. 296128), Piselli Matteo (lic. conc./cond. n. 298450), Piselli Ivano (lic. ass.mecc. n. 301789 e lic. conc. n. 298445) e Saragoni Matteo (lic. conc./cond. n. 380075, n. 334503, n. 299596 e n.286304 e lic. ass. mecc. n. 286305).

#### Fatto

Con atto del 27 giugno 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sopra indicati:

Michele Zampieri per violazione degli art. 8.1 ed 8.4 R.S.N. 2016, perché nel corso della X30 Challenge Europa by lame (Pista 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo 27/28 marzo 2016), uscito di pista con altri Kart, aveva dapprima sferrato un calcio al mezzo del pilota Saragoni ed era poi venuto alle mani con Ivano Piselli, accompagnatore degli altri due;

Ivano Piselli per violazione degli art. 8.1 ed 8.4 R.S.N. per il comportamento violento tenuto nelle stesse circostanze;

Matteo Saragoni e Matteo Piselli per responsabilità oggettiva, per il comportamento ascritto al loro accompagnatore.

All'udienza del 20 settembre 2016 è comparso in rappresentanza degli incolpati il loro difensore avv. W.M.Zilio: evidenziata la avvenuta, immediata riappacificazione dei contendenti, contestata la diretta partecipazione di Matteo Piselli e di Matteo Saragoni alla baruffa, ha concluso per la loro assoluzione; quanto ad Ivano Piselli ed a Michele Zampieri ha chiesto che le sanzioni fossero contenute nel minimo della sospensione e della ammenda con il beneficio della sospensione condizionale.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per mesi 12 e dell'ammenda in €. 2.000,00 agli incolpati Michele Zampieri, Ivano Piselli e Matteo Piselli; e per l'applicazione a Matteo Saragoni della sola sospensione delle licenze per giorni 15.

#### Motivi della decisione

Il fatto ha tratto origine dalla uscita di pista di alcuni Kart poco dopo la partenza: il conduttore Zampieri, nel corso dello spostamento dei mezzi, colpiva col piede il kart del Saragoni, provocando la reazione verbale di Ivano Piselli, accompagnatore dello stesso Saragoni e proprietario del mezzo. Lo Zampieri, scavalcata la recinzione veniva alle mani con il Piselli e nella colluttazione riportava lievi lesioni (contusione al cranio guaribile in giorni 7). Non risulta che il Saragoni o Matteo Piselli abbiano partecipato in alcun modo allo scontro, subito cessato per l'intervento dei presenti.

La singolarità del caso è che i protagonisti si sono immediatamente riappacificati e, per quanto è dato conoscere, hanno continuato ad intrattenere tra loro rapporti cordiali, come appare anche dal fatto che in questa sede, nulla occultando, si sono fatti difendere da unico difensore.

La valenza antisportiva del fatto ne risulta ridimensionata. Nell'affermare la responsabilità disciplinare dello Zampieri e di Ivano Piselli il Collegio ritiene, pertanto, di infliggere loro la sola sanzione dell'ammenda in €. 1.000,00.

Sussiste la responsabilità oggettiva del Saragoni per il fatto del suo accompagnatore Ivano Piselli. Il fatto che nella circostanza egli abbia tenuto comportamento del tutto corretto induce ad applicargli la sanzione pecuniaria nel minimo.

Quanto a Matteo Piselli va rilevato il contrasto tra l'annotazione della sua esclusione in calce alla classifica della corsa X30 Senior (incidente di corsa – collisione con il pilota n. 171) e la

*Mme*



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

motivazione della decisione n. 45 dei CC.SS. (pilota aggressivo – bagarre a bordo pista): donde il dubbio che al momento del fatto egli fosse già del tutto fuori della competizione. E', peraltro, certo che il comportamento di Ivano Piselli va ricondotto alla sua qualità di accompagnatore del Saragoni (e di proprietario del kart colpito dal piede dello Zampieri); e non di accompagnatore di Matteo Piselli, estraneo alla vicenda ed al movente del detto incolpato. Non sembra al Collegio, in ragione di tale estraneità, che sia a suo carico configurabile la dedotta responsabilità oggettiva. Matteo Piselli va dunque prosciolto dall'addebito..

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati Piselli Ivano (lic. n. 301789), Zampieri Michele (lic. n. 296128) e Saragoni Matteo (lic. n. 380075) responsabili delle violazioni loro ascritte e condanna Piselli Ivano e Zampieri Michele alla pena dell'ammenda in €. 1.000,00 ciascuno e Saragoni Matteo alla pena dell'ammenda in €. 260,00.

Dichiara escluso l'addebito quanto a Piselli Matteo (lic. 298450).

Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)